



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Treviso

Treviso 28.2.2022

Prot. n. \$15/2022

OGGETTO: nota integrativa ed esplicativa al punto 1.7 della direttiva prot. n. 709/21 U del 15/03/2021 in materia di rilascio delle informazioni e di copia degli atti relativi agli incidenti stradali.

> AL SIGNOR PREFETTO DI TREVISO protocollo.preftv@pec.interno.it

AL SIGNOR QUESTORE DI TREVISO gab.guest.tv@pecps.poliziadistato.it

AL SIGNOR DIRIGENTE DEL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE "VENETO" compartimento.polstrada.pd@pecps.poliziadistato.it

AL SIGNOR DIRIGENTE DELLA SEZIONE POLIZIA STRADALE DI TREVISO sepolstrada.tv@pecps.poliziadistato.it

AL SIGNOR COMANDANTE PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI TREVISO ttv24530@pec.carabinieri.it

AL SIGNOR COMANDANTE PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI TREVISO TV0500000p@pec.qdf.it

AL SIGNOR COMANDANTE DEL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI TREVISO com.treviso@cert.vigilfuoco.it

> AL SIGNOR COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE DI TREVISO postacertificata@cert.comune.treviso.it

AI SIGNORI COMANDANTI DELLE POLIZIE LOCALI DELLA PROVINCIA di TREVISO (pel tramite della Polizia Locale di Treviso)

e, per conoscenza:

AL SIGNOR PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA AI SIGNORI SOSTITUTI IN SEDE AL SIGNOR DIRIGENTE AMMINISTRATIVO IN SEDE ALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO

Al fine di semplificare e velocizzare, per quanto possibile, le procedure di rilascio di quanto in oggetto indicato, ad integrazione del punto 1.7 della direttiva 15.3.2021, preciso che non sarà necessario il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria ogni qual volta al momento della richiesta degli interessati non risulti che l'incidente abbia cagionato lesioni personali, ne consegue che la nuova formulazione del citato punto 1.7 sarà la seguente:



1.7 Casi in cui non è necessaria l'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria per l'accesso agli atti di cui all'art. 11, comma 4°, del Codice della Strada.

Qualora dagli accertamenti svolti dall'organo di polizia che ha rilevato l'incidente stradale non risulti che lo stesso abbia causato lesioni personali, ma soltanto danni alle cose e non siano ipotizzabili reati connessi (quali ad esempio la guida in stato di ebbrezza, etc.), non è necessaria l'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria.

In tali casi, le informazioni rese dalle persone informate sui fatti sono da considerarsi assunte ai sensi e per le finalità di cui all'art. 13 Legge n. 689/1981 (accertamento di violazioni amministrative) di tal che l'autorizzazione al rilascio delle informazioni è di competenza dell'Autorità amministrativa.

Ringraziando sin d'ora per la collaborazione, colgo l'occasione per porgere i miei migliori saluti.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Del Marco Martani